

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5761 del 27/11/2020
Oggetto	L.R. 10/93 - L.241/90: Istanza e-distribuzione s.p.a. - Determinazione di Conclusione negativa Conferenza dei Servizi per autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica a 15 kV in cavo aereo 3x35+50Y per collegamento Rifugio Monte Penna in Comune di Bedonia
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5941 del 27/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che la Società e-distribuzione s.p.a., con sede legale in Roma Via Ombrone, 2 (RM), ha presentato ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10, (acquisita al prot. ARPAE nn. 193486, 193491, 193492, 193493, 193459 del 17/12/2019 e 194506 del 18/12/2020) per la costruzione e l'esercizio di linea elettrica a 15 kV in cavo aereo 3x35+50Y per collegamento Rifugio Monte Penna in Comune di Bedonia;

che, per quanto in oggetto, con nota prot. 197678 del 24/12/2019, ARPAE ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'Art. 3 comma 3 della L.R. 10/93, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'Art 14 bis della L. 241/90;

che nel corso del procedimento:

- in data 20/04/2020, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 57281 (allegato 1.), il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, rilevato che il progetto in questione ricade in ambiti di tutela di cui all'art. 142, c.1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del medesimo decreto, ha richiesto al Comune di Bedonia l'invio della documentazione tecnica di Legge necessaria per l'espressione del parere di competenza in merito alla tutela paesaggistica, comunque anticipando, valutato il contenuto della Relazione Paesaggistica allegata all'istanza trasmessa dal proponente, un parere preliminare NON favorevole all'intervento proposto per le motivazioni ivi indicate;
- che in data 17/06/2020, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 87095, il Comune di Bedonia ha espresso un generico parere favorevole per gli aspetti di competenza, senza peraltro aver emesso l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 né tanto meno aver espresso, da parte dell'organo competente, il parere sulla variante agli strumenti urbanistici comunali necessaria per l'inserimento del nuovo elettrodotto ai sensi dell'Art. 2 bis comma 3 della L.R.10/93 oltre che per l'efficacia delle procedure disciplinate dal Testo Unico Espropri D.P.R. 327/01;
- che in data 31/07/2020, visto quanto precedentemente espresso dal Comune di Bedonia e dal preannuncio di dissenso trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, ARPAE, al fine di valutare la possibilità di ricomporre le divergenze emerse tra le due Amministrazioni, ha convocato apposita seduta della C.d.S. in modalità sincrona effettuata, per le motivazioni dovute all'emergenza Covid19, mediante videoconferenza e alla quale hanno partecipato i delegati del Comune di Bedonia, della Soprintendenza e di e-distribuzione s.p.a.;
- che solo in data 22/09/2020 il Comune di Bedonia ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza la

documentazione precedentemente richiesta, tra cui la propria proposta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. 42/2004;

- che in data 19/10/2010, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 150186 (allegato 2.), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza ha trasmesso parere NON favorevole e contestuale motivato preavviso di diniego alla proposta di autorizzazione paesaggistica inviata dal Comune di Bedonia;
- che in data 28/10/2020, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 155721 (allegato 3.) il Comune di Bedonia ha trasmesso ad ARPAE e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza le proprie controdeduzioni rispetto alle motivazioni contenute nel preavviso di diniego alla proposta di autorizzazione paesaggistica;
- che in data 17/11/2020, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 155721 (allegato 4.), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza valutando e riscontrando le controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale ha confermato quanto espresso precedentemente, formulando definitivo e formale parere NON favorevole alla proposta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica da parte del Comune di Bedonia.

Dato atto:

che nell'ambito della C.d.S. in modalità asincrona sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta:

- AUSL di Parma: parere igienico sanitario favorevole, acquisito al prot. ARPAE n. 2805 del 9/01/2020;
- Comando Marittimo Nord: nulla osta per gli aspetti operativi e demaniali di competenza, acquisito al prot. ARPAE n. 2805 del 9/01/2020;
- TERNA s.p.a.: comunicazione di non interferenza con la Rete di Trasmissione Nazionale per il trasporto dell'energia elettrica, acquisito al prot. ARPAE n. 18419 del 5/02/2020;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza e protezione Civile: parere idraulico favorevole con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 29820 del 25/02/2020;
- Provincia di Parma: parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità del progetto con la pianificazione provinciale, acquisito al prot. ARPAE n. 31060 del 26/02/2020;
- Comando Militare Esercito: nulla osta per quanto di competenza, acquisito al prot. ARPAE n. 34157 del 3/03/2020;

Considerato:

che in caso di Amministrazioni dissenzienti, alla luce delle disposizioni della L. 241/90, la decisione finale della Conferenza è assunta dall'amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti;

che per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle "che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al

risultato collegato del procedimento in esame” (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, “linee guida operative” 10 gennaio 2013),

che in particolare occorre bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinea la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco mediante sintesi delle ragioni emerse, ponderandone l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza” (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374).

Ritenuto:

che, per la tipologia progettuale in esame, per il ruolo rivestito nell'ambito del presente procedimento, per le motivazioni espresse nei propri atti di dissenso e per la tipologia di tutela rappresentata, la posizione assunta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza in merito alla proposta di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte del Comune di Bedonia, acquisisca **posizione di prevalenza** all'interno della Conferenza dei Servizi ai fini della decisione finale e pertanto non possa essere superata;

Visto:

il comma 5 dell'Art. 14 bis della L.R. 241/90 che recita:

“Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza”.

Per quanto tutto sopra esposto

DETERMINA

di ritenere prevalente la posizione di dissenso espressa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza nell'ambito della Conferenza Dei Servizi, istituita, su istanza di parte, per il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 10/93 per la costruzione e l'esercizio di linea elettrica a 15 kV in cavo aereo 3x35+50Y per collegamento Rifugio Monte Penna in Comune di Bedonia;

per le motivazioni espresse nelle premesse ed ai sensi del comma 5 dell'Art. 14 bis della L.R. 241/90 la conclusione **NEGATIVA** della Conferenza dei Servizi;

di dare atto che la presente determinazione assume gli effetti di cui all'**Art. 10 bis** della L. 241/90 per cui e-distribuzione s.p.a. potrà, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, presentare proprie osservazioni scritte eventualmente corredate da idonea documentazione;

di dare atto che, trascorsi i termini di cui al precedente capoverso senza che il proponente comunichi le proprie osservazioni, la presente determinazione produrrà l'effetto di **RIGETTO**

3

dell'istanza presentata da e-distribuzione s.p.a. per la costruzione ed esercizio di linea elettrica a 15 kV in cavo aereo 3x35+50Y per collegamento Rifugio Monte Penna, Comune di Bedonia.

Si informa inoltre che:

- contro il presente provvedimento si potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma,

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

1. nota Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza acquisita al prot. ARPAE n° 57281 del 20/4/2020;
2. nota Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza acquisita al prot. ARPAE n°150186 del 19/10/2010;
3. nota Comune di Bedonia acquisita al prot. ARPAE n° 155721 del 28/10/2020;
4. nota Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza acquisita al prot. ARPAE n° 155721 del 17/11/2010.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.